Affissa all'Albo Pretorio
il 19 NOV. 2015
n. 1432

PROT N. 18445 DEL 19 NOV. 2015

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 139 del 13.11.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tredici** del mese di **novembre** alle **ore 13:15** e seguenti, in Isola del Liri e nella Residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome		Presenti	Assenti
QUADRINI VINCENZO	Sindaco Presidente	X	
CARINGI ANGELO	Assessore	X	
D'AMBROSIO SARA	Assessore		X
PALLESCHI LAURA	Assessore	X	
MARZIALE LUCIO	Assessore	X	
ROMANO FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il **Segretario Generale Dr. Ettore SALVATI.**

Il **Sig. QUADRINI Vincenzo**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell' Vice Sindaco, Assessore al Bilancio e ai Tributi, Angelo Caringi;

- PREMESSO che le Amministrazioni Comunali, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- PREMESSO altresì che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini sottoposti sia a procedure di accertamento delle imposte e dei tributi, sia alla sempre in continuo modifica della normativa che regolamenta la fiscalità locale, in una fase di grave e continua crisi economica;
- RILEVATO che per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze si rende necessario regolamentare il procedimento per accedere alla concessione, in via eccezionale ed in situazioni di obiettiva difficoltà, di rateizzazioni di pagamento relativamente alle imposte e tributi locali, agli avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali di entrate tributarie ed extratributarie, in un arco di tempo consono alle difficoltà dei contribuenti anche in relazione alle esigenze di bilancio dell' Amministrazione Comunale;
- RILEVATO altresì che, in applicazione dell'art.1, comma 167 della Legge 296/2006, risulta opportuno anche valutare e regolamentare l'istituto della compensazione delle somme a credito del contribuente con quelle a debito dovute all'ente a titolo di entrate tributarie;
- VISTO il " *REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE*" **(Allegato "A")**; allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
- RITENUTO opportuno proporre al Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. 267/200 art.42 comma 2, lett. f), l'approvazione del suddetto Regolamento;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvare dello schema di " *REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE*" **(Allegato "A")**;

Di dichiarare con successiva votazione unanime, legalmente resa, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

SERVIZIO II

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

ART. 1

Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni, in via eccezionale e per situazioni di obiettiva difficoltà, per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti, e dei debiti derivanti da avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali di imposte e tributi locali.
2. Le disposizioni del seguente articolo non si applicano alla riscossione a mezzo ruolo coattivo la cui competenza rimane in capo dell' Agente per la riscossione.
3. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:
   - avvisi di pagamento ordinari delle imposte e dei tributi locali e delle entrate extratributarie;
   - avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
   - ingiunzioni fiscali od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
   - avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie ed extratributarie.
4. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dei Tributi, ovvero, in caso di affidamento a terzi della riscossione dei tributi, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2

Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ad importi superiori ad Euro 100,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 4 del precedente articolo.
2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio Tributi, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
   a) generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
   b) motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore ed eventuale documentazione utile a comprovarla;
   c) estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
   d) la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4.
4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.
5. Per importi superiori ad Euro 20.000,00 e/o per rateizzazioni superiori a 48 mesi, può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza tre mesi dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

ART. 3

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 4 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale può essere:
   - sino a 24 (ventiquattro) mesi per importi sino a € 3.000,00.
   - sino a 36 (trentasei) mesi per importi sino a € 5.000,00.
   - sino a 48 (quarantotto) mesi per importi superiori a € 5.000,00.
   - superiore a 48 (quarantotto) rate ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente regolamento.

   L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 50,00. Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.

3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento di tre rate e

l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

ART. 5

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6

Compensazione delle entrate tributarie

1. Entro il termine di versamento delle imposte e dei tributi locali e delle entrate extratributarie il contribuente può detrarre dagli importi dovuti somme di cui lo stesso contribuente risulti creditore nei confronti dell'Ente. La compensazione di somme a credito è consentita anche nel caso di istanze di rateizzazioni.
2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
3. La compensazione non è ammessa per tributi riscossi tramite ruoli coattivi e per tributi non gestiti in economia dall'Ente.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà del presente articolo deve presentare istanza, su carta semplice, al Responsabile dell' Ufficio Tributi, indicando tutti gli elementi utili all'individuazione dei tributi da compensare unitamente all'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito.
5. Eventuali somme a credito eccedenti la compensazione possono essere portate, senza ulteriori adempimenti, a compensazione di versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

ART. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(PROV. FROSINONE)

II° SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

"Approvazione schema di regolamento comunale per le rateizzazioni e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali. Proposta per il Consiglio Comunale"

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Isola del Liri, li 12.11.2015

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Alessandro CERRONE)

- ☐ comunicata ai Sigg. capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ☐ inviata alla Prefettura ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Vincenzo QUADRINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ettore SALVATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 19 NOV. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, lì 19 NOV. 2015

Il Responsabile Albo
F.to Sig.ra Anna Maria FIORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ettore SALVATI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Isola del Liri, lì 19 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ettore SALVATI

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ettore SALVATI